

LXV SEDUTA

GIOVEDÌ 8 APRILE 1954

Presidenza del Presidente CORRIAS EFISIO

INDICE

Disegno di legge: « Modificazioni sostitutive della legge regionale numero 17 del 25 giugno 1952 ». (13)
(Discussione ed approvazione):

CERIONI, relatore	1198
BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione	1199-1200-1201
CORONA LODDO CLAUDIA	1199
FIORI	1201
PRESIDENTE	1201
(Votazione segreta)	1202
(Risultato della votazione)	1202
Interrogazioni (Annunzio)	1198
Mozione (Annunzio)	1197

Proposta di legge nazionale: « Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto minerali ». (3)
(Discussione ed approvazione):

COLIA	1202-1203
PINNA	1202-1204-1207
COVACIVICH	1203
CASTALDI	1203-1204-1208
SOGGIU PIERO, relatore	1205-1206-1207-1208
CORRIAS ALFREDO, Presidente della Giunta	1206-1208
MARRAS	1207-1208
SERRA	1208
PRESIDENTE	1208
(Votazione segreta)	1208
(Risultato della votazione)	1208

Proposta di legge: « Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, numero 2 ». (42)
(Per la discussione):

MILIA	1208
SOTGIU GIROLAMO	1209
ZUCCA	1209
CAPUT	1210
SERRA	1210

Pag.	SOGGIU PIERO	1211
	LAY	1212
	CERIONI	1212
	PRESIDENTE	1213-1214
	DERIU	1214
	MELIS	1214
	Sull'ordine del giorno :	
	CRESPELLANI	1215
	PRESIDENTE	1215
	Su talune iniziative della Giunta:	
	SANNA	1215
	CORRIAS ALFREDO, Presidente della Giunta	1215
	PRESIDENTE	1215

La seduta è aperta alle ore 11 e 15.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

BERNARD, Segretario:

«Mozione urgente Melis - Casu - Soggiu Piero - Cottoni - Puligheddu circa la costruzione del porto di Castelsardo». (20)

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione di questa mozione possa essere abbinata a quella della mozione presentata dagli onorevoli con-

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

siglieri comunisti e annunciata pochi giorni orsono.

DERIU. Sullo stesso argomento c'è anche una mia interpellanza.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto, onorevole Deriu.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BERNARD, *Segretario*:

«Interrogazione urgente Deriu - Falchi Pierina circa un anticipo da corrispondere al personale della Regione sui miglioramenti economici futuri». (151)

«Interrogazione urgente Manca - Cherchi - Prevosto - Borghero concernente l'acconto sui futuri miglioramenti al personale regionale». (152)

«Interrogazione urgente Nioi - Prevosto - Cossu circa il taglio illegale di alberi nella foresta di Villagrande». (153)

PRESIDENTE. La Giunta risponderà nella prossima seduta alle interrogazioni concernenti gli acconti al personale.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Modificazioni sostitutive della legge regionale numero 17 del 25 giugno 1952». (13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni sostitutive della legge regionale numero 17 del 25 giugno 1952».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cerioni.

CERIONI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ritengo che questo disegno di legge abbia bisogno di una lunga illustrazione orale. Il problema dei brefotrofi era stato

già affrontato dal Consiglio con la legge regionale 25 giugno 1952, numero 17, alla quale, appunto, con questo disegno di legge si intende apportare quelle modifiche che sono state rese necessarie dalla difficoltà di applicare alcune disposizioni in essa contenute. Le finalità del disegno di legge in discussione sono, quindi, le stesse della legge del 25 giugno 1952. Si tratta di eliminare alcune difficoltà di carattere tecnico, derivanti da imperfezioni che potranno essere meglio chiarite nel corso della discussione degli articoli. Le difficoltà di applicazione della legge regionale numero 17 derivano, infatti, dalla procedura stabilita per il disbrigo delle pratiche; procedura che comporta l'intervento del Comitato tecnico dei lavori pubblici precedentemente a quello del Comitato tecnico sanitario regionale, per cui avviene che il primo di questi Comitati è chiamato a giudicare non già sul progetto dell'opera da eseguire, ma sulla opportunità dell'opera stessa, sulla quale dovrebbe logicamente esprimersi soltanto il Comitato sanitario.

La seconda difficoltà deriva dal fatto che la legge regionale del 25 giugno 1952 prevede che qualunque opera costruita dalla Regione, anche se si tratta di ampliamento di brefotrofi già esistenti, deve restare di proprietà della Regione stessa; quest'ultima norma, in taluni casi nei quali l'intervento della Regione si presentava necessario, non ha consentito che lo stesso intervento avesse luogo.

Il disegno di legge in discussione corregge queste imperfezioni, ristabilendo il pieno rispetto dell'ordine delle competenze per quanto riguarda il parere del Comitato tecnico sanitario, che deve precedere quello del Comitato tecnico dei lavori pubblici; e determinando le diverse forme di intervento regionale in questo settore. Inoltre il disegno di legge, onde evitare l'inconveniente dovuto alla esistenza di due leggi concorrenti sulla medesima materia, sostituisce integralmente la legge regionale 25 giugno 1952, numero 17, che però viene fondamentalmente modificata solo nelle due parti che ho detto, e riprodotta testualmente — salvo qualche ritocco — nelle altre parti. Ritengo, per-

tanto, che il Consiglio possa passare senz'altro all'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

BROTZU, *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*. L'onorevole Cerioni ha spiegato chiaramente i motivi per cui è stato necessario presentare questo disegno di legge, che ha lo scopo di eliminare alcuni inconvenienti cui dava luogo la precedente legge regionale, e che si erano verificati in sede di attuazione della medesima.

La Giunta accetta le modifiche proposte al disegno di legge dalla Commissione riservandosi di proporre un emendamento aggiuntivo, suggerito dall'opportunità di eliminare una difficoltà sorta nell'ulteriore applicazione della precedente legge regionale. Spiegherò di che si tratta in sede di discussione dell'articolo al quale l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Giunta si riferisce.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1

Allo scopo di migliorare l'assistenza brefotrofica e post-brefotrofica, l'Amministrazione regionale può effettuare spese e concedere contributi:

a) - per la costruzione, l'impianto, l'attrezzatura di nuovi centri brefotrofici e di ospizi di ricovero post-brefotrofica;

a bis) - per la gestione e l'organizzazione dei medesimi nel caso previsto dal successivo articolo 4 comma terzo;

b) - per l'ampliamento o il riattamento della costruzione, il miglioramento degli impianti e dell'attrezzatura dei brefotrofici e degli ospizi di ricovero post-brefotrofica già esistenti.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalla Giunta.

BERNARD, *Segretario*:

«Comma secondo, aggiungere: "e di consultori"; comma quarto, aggiungere: "e di consultori"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

CORONA LODDO CLAUDIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA LODDO CLAUDIA. Io vorrei che l'onorevole Assessore indicasse chiaramente quali sono i consultori ai quali si riferisce l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Giunta. Vorrei sapere, cioè, se si tratta dei consultori destinati esclusivamente all'assistenza dei bambini illegittimi, oppure dei consultori in genere per tutta l'infanzia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

BROTZU, *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*. Si tratta di consultori pediatrici per tutta l'infanzia, cioè di quelli che vengono istituiti e gestiti dall'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia. A questi consultori devono provvedere i Comuni. Ma, poichè questi ultimi non sempre dispongono dei mezzi finanziari necessari per l'allestimento, avviene che l'Opera Maternità ed Infanzia non può provvedere alla gestione di tali consultori.

CORONA LODDO CLAUDIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA LODDO CLAUDIA. In seguito ai chiarimenti dell'onorevole Assessore devo espri-

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

mere il mio parere — e quello del mio Gruppo — contrario a questo emendamento. E' vero, infatti, che i Comuni hanno il compito di procurare i locali per questi consultori, che vengono, in un momento successivo, istituiti tramite l'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia. La somma messa a disposizione dalla Regione è molto esigua; e, se teniamo presente la situazione in cui versa il particolare settore dell'infanzia illegittima, non possiamo estendere il nostro intervento ai consultori per tutta l'infanzia. Dobbiamo tener presente che, alla ristrettezza della somma di cui dispone l'Assessorato, corrisponde l'esigenza di ampliare il brefotrofo di Cagliari, di costruire, ampliare, o, comunque, rimodernare i brefotrofi di Sassari e Nuoro, per cui non sembra possibile provvedere anche a quei consultori a favore dei quali deve intervenire direttamente il Governo nazionale con i fondi destinati all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione. Vorrei rilevare che si tratta generalmente di spese veramente esigue, che tuttavia, in taluni casi, permettono di estendere alle popolazioni di taluni Comuni un beneficio che esse non potrebbero godere altrimenti. Negli ultimi casi in cui siamo intervenuti, si trattava di piccoli Comuni che altrimenti sarebbero stati esclusi da questa particolare forma di assistenza.

In considerazione del fatto che non si tratta di interventi che richiedono somme rilevanti, ma, generalmente, somme che si aggirano intorno alla modesta cifra di 100.000 lire e che tuttavia ci consentono di estendere questa forma di assistenza, io prego il Consiglio di approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emen-

damento aggiuntivo proposto dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, Segretario:

Art. 2

Le domande intese a sollecitare le diverse forme di intervento dell'Amministrazione regionale in tale settore saranno presentate allo Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Nel caso in cui si chieda un contributo, alla domanda sarà allegato anche il piano finanziario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, Segretario:

Art. 3

Sull'opportunità dell'opera e sul progetto esprimerà il parere il Comitato tecnico sanitario regionale.

Sui progetti delle opere relativi alla materia, che comportino una spesa inferiore a lire 10 milioni sarà sentito il parere dell'Assessorato ai lavori pubblici e per quelli che superino tale importo sarà sentito il parere del Comitato tecnico dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, Segretario:

Art. 4

Ove alla creazione di nuovi centri brefotro-

fiali e di ospizi di ricovero post-brefotrofiaie provveda in proprio l'Amministrazione regionale, le opere restano di proprietà della stessa.

La gestione di tali centri e ospizi è affidata a enti pubblici o enti privati, con apposite convenzioni.

Ove non sia possibile la forma di gestione prevista nel comma precedente, la gestione potrà in via eccezionale essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale.

Nei casi di contributo provvedono alla esecuzione delle opere gli Enti richiedenti, salvo che non domandino all'Amministrazione regionale di provvedere mettendo nel contempo a disposizione le somme che nel piano finanziario sono previste a loro carico.

FIORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORI. Propongo che nel secondo comma sia eliminato il riferimento agli enti privati, affinché la gestione dei centri brefotrofiaie e degli ospizi di ricovero post-brefotrofiaie sia affidata soltanto ad enti pubblici, qualora non possa essere esercitata direttamente dalla Regione.

PRESIDENTE. Onorevole Fiori, è necessario che lei presenti un emendamento in questo senso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

BROTZU, *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*. Io sono del parere che non possa essere accettato questo emendamento, perchè non sempre è possibile trovare enti pubblici disposti a gestire questi centri e ospizi, che molto spesso sono gestiti da Congregazioni religiose. Se l'emendamento venisse approvato, le possibilità di applicazione pratica della legge si ridurrebbero notevolmente.

PRESIDENTE. All'articolo 4 sono stati presentati due emendamenti. Il primo reca la firma degli onorevoli Fiori e Zucca e propone che,

nel secondo comma, vengano soppresse le parole: «e di enti privati».

Il secondo emendamento è stato presentato dall'onorevole Brotzu e propone di aggiungere, nel primo comma, le parole: «e di consultori» dopo le parole: «Qualora alla creazione di nuovi centri brefotrofiaie, di ospizi di ricovero post-brefotrofiaie».

Metto in votazione l'emendamento soppressivo Fiori - Zucca. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Brotzu. Chi l'approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Quando alla esecuzione delle opere o alle attrezzature provvedano direttamente gli Enti che beneficino della erogazione, i pagamenti sono effettuati in base a certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori regolamentari approvati dall'Assessorato ai lavori pubblici e su presentazione di fatture dei materiali acquistati.

La liquidazione del saldo viene effettuata dopo il collaudo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

La spesa farà carico al capitolo 96 (competenze e residui) del bilancio 1953 e a quello corrispondente degli esercizi successivi.

II - LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, Segretario:

Art. 7

La legge regionale numero 17 del 25 giugno 1952 concernente l'erogazione di contributi per l'incremento e il miglioramento dell'organizzazione brefotrofica e post-brefotrofica, è abrogata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modificazioni sostitutive della legge regionale numero 17 del 25 giugno 1952».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	49
votanti	48
maggioranza	25
favorevoli	42
contrari	6
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Bagedda - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Campus - Canalis - Caput - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Cossu - Covacovich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Falchi Pierina - Fancello - Fiori - Frau - Gardu - Giua Angelo - Lay - Manca - Marras - Masia - Milia - Muretti - Murgia - Nioi - Paso-

lini - Pinna - Pirastu - Prevosto - Sanna - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si è astenuto: Presidente Corrias Efisio).

Discussione e approvazione della proposta di legge nazionale: «Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto minerali». (3)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge nazionale: «Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto minerali».

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Colia. Ne ha facoltà.

COLIA. Come nella passata legislatura, noi siamo favorevoli a questa proposta di legge nazionale. Aggiungiamo però una raccomandazione al Presidente della Giunta affinché intervenga presso i parlamentari sardi al fine di ottenere che questa nostra proposta di legge venga esaminata dal Parlamento con carattere di urgenza, e si eviti così il caso, verificatosi nella precedente legislatura, che questa nostra proposta di legge non venga presa in considerazione dal Parlamento.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei alcuni chiarimenti. Poichè mi preoccupo dell'accoglimento, da parte del Parlamento nazionale di questa nostra proposta di legge, vorrei che venissero eliminati i motivi di talune obiezioni che ad essa potrebbero essere mosse da parte del Parlamento, e che potrebbero fornire un pretesto per giustificare un rigetto della proposta stessa.

Lo scopo che si intende conseguire è quello di contribuire alla valorizzazione delle risorse minerarie dell'Isola, agevolando il trasporto dei minerali dal luogo di estrazione o di prima lavorazione ai porti di imbarco. Nella proposta di legge non vengono però indicati i mezzi di

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

trasporto che potranno beneficiare delle agevolazioni. Dalla relazione sembrerebbe che le agevolazioni fiscali debbano essere concesse solo per carburanti consumati dagli autoveicoli impiegati in questo particolare settore dei trasporti. Io, pertanto, vorrei che l'Assessore precisasse se il trasporto dei minerali viene effettuato solo mediante automezzi, perchè a me consta che vengono impiegati anche dei natanti...

COLIA. E' esatto.

PINNA. Se è così, onorevole Colia, io devo far osservare che i natanti godono già di talune agevolazioni. I natanti adibiti alla pesca godono della totale esenzione fiscale sui carburanti; ma i natanti adibiti al trasporto non godono di questa esenzione nella stessa misura. La proposta di legge non esclude che a beneficiare dell'esenzione totale dai diritti doganali siano ammessi anche i natanti, ma nella relazione si parla solo di autoveicoli. Io vorrei, a questo proposito, un chiarimento da parte dell'Assessore.

Il secondo chiarimento che io chiedo servirà a prevenire una facile obiezione che potrebbe essere fatta alla proposta di legge. Gli autoveicoli adibiti al trasporto dei minerali, sono adibiti esclusivamente a questo? Oppure possono essere adibiti anche ad altri servizi? Io ritengo di sì, perchè si tratta di automezzi di proprietà privata, sull'uso dei quali il controllo sarebbe molto difficile; a meno che non si stabilisca, con questa proposta di legge, che gli autoveicoli che beneficino della esenzione fiscale, devono essere adibiti esclusivamente al trasporto dei minerali. Si tratta, come vedete, di una obiezione che potrebbe essere mossa dalla burocrazia centrale e che è bene prevenire con precisi chiarimenti da parte dell'Assessore e di chiunque sia in grado di darne; chiarimenti che, a mio giudizio, dovranno essere contenuti anche nella relazione che accompagnerà la presentazione della proposta di legge al Parlamento.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH. L'osservazione del collega onorevole Pinna mi dà l'occasione di dichiarare che molti colleghi della Commissione, ed io con essi, hanno inteso stabilire — affinchè non sorgano dubbi in seguito, è bene che risulti esplicitamente agli atti — che i natanti sono compresi fra i mezzi di trasporto che potranno usufruire della esenzione dai diritti fiscali.

Non è possibile escludere i natanti da queste agevolazioni, perchè sappiamo che, in Sardegna, gran parte del minerale viene trasportato dalle spiagge ai punti di imbarco proprio a mezzo di motobarche azionate a nafta o a benzina, le cui spese di esercizio possono essere ridotte solo da queste agevolazioni.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI. Le preoccupazioni dell'onorevole Pinna sembrano fondarsi esclusivamente sulla relazione, che si riferisce al caso più comune del trasporto mediante automezzi. Ma, nè la relazione — che illustra la *ratio legis* — nè alcun altro atto dei lavori preparatori possono modificare il testo della legge, che non giustifica le preoccupazioni del collega Pinna, perchè esso testo è molto ampio e si riferisce esclusivamente al carburante e ai lubrificanti, non già ai mezzi di trasporto. Questo significa che alla esenzione sono ammessi tutti i mezzi di trasporto — autoveicoli, natanti, eccetera — adibiti al servizio minerario.

Nè mi pare che ci si debba preoccupare della obiezione che, secondo l'onorevole Pinna, il Ministero potrebbe fare a proposito del controllo, che è estremamente facile in Sardegna. Se la proposta di legge non verrà approvata, sarà perchè il Ministero delle finanze si dichiarerà contrario all'esenzione dei diritti doganali, non per l'impossibilità di esercitare un controllo che, ripeto, è facilissimo; la Sardegna è un'isola dalla quale e nella quale nulla può entrare e uscire senza che sia stato debitamente controllato: tutti i quantitativi dei minerali imbarcati vengono denunciati in partenza, essendo il consumo interno assolutamente irrilevante. La dogana può fare calcoli esatti fin quasi al millesimo in-

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

torno al quantitativo di carburante occorrente per il trasporto di una determinata quantità di minerali dal luogo di estrazione a quello di lavorazione ed ai porti di imbarco o stazioni di carico.

Del resto, poichè l'Amministrazione regionale ha un interesse non minore di quello del Governo ad evitare frodi e ad evitare che delle agevolazioni beneficino settori diversi da quello minerario, il controllo può essere affidato alla Amministrazione regionale stessa, oppure a questa ed ai competenti organi ministeriali. Se il Governo è favorevole alla esenzione dai diritti doganali di carburanti occorrenti per il trasporto dei minerali, può esercitare un controllo severissimo, tanto che può addirittura stabilire un *forfait* del quantitativo di carburante da esentare.

Le esenzioni che chiediamo con questa proposta di legge sono state già concesse per il carburante destinato alle macchine agricole. Nè è ragionevole pensare che il controllo sia più facile nel settore dell'agricoltura. In questo settore, anzi, gli abusi, soprattutto nelle altre regioni d'Italia, sono molto frequenti. E chi può controllare se una famiglia consuma qualche litro di petrolio per la sua lampada? Un certo margine di consumo per scopi diversi da quelli previsti dalla legge è inevitabile. Ma in Sardegna le frodi non sono possibili; il controllo può essere effettuato nel migliore dei modi.

Il Governo non può fare ragionevoli obiezioni a questo proposito.

Il Governo potrebbe tutt'al più obiettare che non si può concedere l'esenzione *sub specie aeternitatis*, e rinviare la proposta di legge perchè da parte nostra si indichi un termine di 10 - 15 - 20 anni. Noi, però, saremo sempre in tempo per apportare alla proposta di legge una modifica in questo senso.

PINNA. Domando di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Io devo insistere e chiedere che la Giunta predisponga un progetto dettagliato di

applicazione di questa proposta di legge, perchè le osservazioni dell'onorevole Castaldi non sono convincenti, soprattutto quando si tengano presenti le preoccupazioni attuali del Governo per quanto riguarda la limitazione dell'uso, e dello abuso, dei carburanti destinati ad uno specifico scopo. Il collega Castaldi dovrebbe, per esempio, esaminare quanto avviene in materia di agevolazione per le barche da pesca: il consigliere Castaldi non dovrebbe ignorare che anche in questo particolare settore il Governo, pur essendo consapevole della necessità di concedere delle agevolazioni, ha di recente posto ulteriori limitazioni di tempo alle agevolazioni concesse per barche fornite di motore a scoppio, proprio perchè il Governo dichiara di trovarsi nella impossibilità di controllare la quantità di benzina effettivamente consumata per gli scopi di pesca, e col pretesto che i motori a scoppio debbono essere sostituiti con quelli a combustione interna, azionati a nafta e non a benzina. Questo esempio è sufficientemente indicativo circa le preoccupazioni del Governo relativamente al controllo del consumo dei carburanti esenti dai diritti fiscali.

Io insisto perciò nel chiedere che la Giunta indichi le modalità di pratica applicazione di questa legge, al fine di evitare che obiezioni troppo facili come quella sulla quale ho richiamato la vostra attenzione servano di pretesto al Governo nazionale per giustificare la non approvazione di questa nostra proposta di legge.

CASTALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI. Devo far osservare al collega Pinna che la indicazione delle modalità di pratica attuazione della legge — indicazione che egli vorrebbe fosse fatta dalla Giunta — è demandata dal testo dell'articolo unico al Ministero delle finanze. E' evidente che, se il regolamento deve essere fatto dal Ministero delle finanze, quest'ultimo non può fare obiezioni di sorta; obiezioni che potrebbe fare invece ad un regolamento proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Piero Soggiu.

SOGGIU PIERO, *relatore*. Io devo osservare, signor Presidente e onorevoli colleghi, che le questioni sulle quali si è discusso oggi, relativamente alle difficoltà di pratica attuazione della legge, sono meno importanti di altre sulle quali richiamerò la vostra attenzione.

Le questioni che sono state sollevate sono le meno importanti, perchè è evidente che il riferimento della relazione alla necessità di agevolare i trasporti di minerali che debbono eseguirsi con lunghe percorrenze su strade rotabili malagevoli, ha un carattere puramente esemplificativo, non limitativo. Per quanto riguarda l'altra preoccupazione del collega Pinna, io devo osservare che, quando nel testo di una proposta di legge si dice: «entro i limiti e sotto la osservanza delle modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze», si è già presa ogni precauzione, appunto perchè si affida all'organo che deve concedere le esenzioni fiscali il compito di emanare le norme che esso ritiene più atte ad evitare che le agevolazioni siano utilizzate per scopi diversi da quello previsto dalla legge.

Al collega Pinna inoltre io dovrei dire che non possiamo indicare nella proposta di legge le modalità di applicazione, proprio perchè il Parlamento non accetterà mai di approvare una legge con le relative norme regolamentari. La proposta di legge in discussione riguarda una materia sulla quale è possibile emanare norme regolamentari di estrema precisione, sia nel caso che per il trasporto si usino mezzi marittimi, sia nel caso che si usino mezzi terrestri. Questa precisione estrema è consentita dal fatto che le agevolazioni vengono concesse in relazione ad una quantità di minerale effettivamente trasportata.

Per quanto riguarda la prima parte, cioè la esenzione fiscale per le macchine addette alla lavorazione in miniera, non sussistono preoccupazioni, perchè è facile tener conto della potenza e del consumo di una determinata macchina adibita alla lavorazione mineraria: l'esenzione

potrebbe, per esempio, essere concessa *a posteriori*, cioè quando sarà stato dimostrato che un determinato lavoro è stato eseguito.

Per quanto riguarda le agevolazioni ai mezzi di trasporto, la norma regolamentare può avere come chiave di volta un elemento facilmente accertabile: il tonnellaggio del minerale trasportato. Si può, infatti, stabilire — ripeto — con precisione assoluta, data la qualità dei mezzi adibiti al trasporto, qual'è il consumo di carburante per ogni tonnellata di minerale trasportato. Il Ministero delle finanze è, quindi, in grado di adottare una norma regolamentare che non consenta alcuna evasione.

La esenzione fiscale alle barche da pesca viene concessa in base ad una norma generica che riguarda la capacità di lavoro della motobarca e l'attività svolta con la medesima. E' evidente che questa norma non può impedire — ed avviene anche nel settore agricolo — che colui il quale abbia ottenuto l'assegnazione di un determinato quantitativo di carburante, parzialmente o totalmente esente dall'imposta di fabbricazione e dai diritti doganali per l'attuazione di un determinato programma di lavoro preventivo, può uscire con la motobarca sei giorni anzichè sette alla settimana. Ma questo non è possibile nel settore dei trasporti minerari. Le preoccupazioni del collega Pinna non sussistono, in pratica; e comunque noi non avremmo la facoltà di emanare norme regolamentari.

La Commissione, invece, si è soffermata sulle questioni di sostanza; e le questioni di sostanza sono queste: a quale esigenza rispondono queste esenzioni fiscali che noi sollecitiamo? Rispondono all'esigenza di potenziare la produzione mineraria e di rendere utilizzabili economicamente certi prodotti minerari poveri — per loro natura od a causa del basso tenore delle sostanze minerali in essi contenute — che non possono sopportare economicamente forti spese di estrazione e di trasporto.

Per quanto riguarda l'estrazione, la Commissione ha manifestato l'opinione — per quanto non abbia apportato delle modificazioni al testo della proposta di legge — che le agevolazioni potessero essere concesse per l'estrazione di

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

qualunque tipo di minerale. Voi capite bene che la esenzione dai diritti fiscali a tutto il carburante per la produzione mineraria non solo non danneggerebbe nessun altro settore economico, ma largirebbe al prodotto un maggiore margine economico, non solo agli effetti del collocamento sul mercato, ma anche agli effetti della remunerazione del lavoro. La Commissione poteva perciò accedere ad una esenzione fiscale per l'estrazione di tutti i tipi di minerale, senza distinzione.

Si presentava piuttosto complesso, invece, il problema della estensione della esenzione al trasporto di tutti i tipi di minerale. Infatti sorgevano preoccupazioni circa il trasporto a determinate destinazioni, e circa il trasporto di determinate categorie di prodotti minerali (greggi o semi-lavorati). Queste sono state le maggiori preoccupazioni della Commissione. E' evidente che, per i minerali poveri, l'agevolazione delle spese di trasporto sarebbe utile, qualsiasi destinazione essi abbiano, poichè si tratta di un prodotto che deve superare soprattutto difficoltà di collocamento nel mercato, e che deve essere agevolato nel trasporto a qualunque destinazione, affinchè possa essere venduto sia pure a quel minimo prezzo consentito dal mercato.

La questione si presenta particolarmente difficile per quanto riguarda il trasporto dei minerali greggi, perchè, se l'Amministrazione regionale si propone di ottenere che questi minerali siano almeno parzialmente trasformati in Sardegna, deve preoccuparsi anche di non agevolare l'esodo dall'Isola. La formula che è stata adottata nell'articolo unico, e che la Commissione a maggioranza ha ritenuto di non dover modificare, praticamente servirà ad agevolare il trasferimento dei minerali greggi perchè siano lavorati fuori dalla Sardegna. Infatti, l'esenzione fiscale, oltre che per i carburanti occorrenti per il trasporto ai luoghi di lavorazione in Sardegna, viene concessa anche per i carburanti occorrenti per il trasporto del minerale ai porti di imbarco e stazioni di carico. Questo problema deve ancora essere risolto. Ragioni pratiche attinenti alla necessità di facilitare la applicazione della legge e i relativi controlli

consiglierebbero di non fare distinzioni e di chiedere l'esenzione fiscale per il trasporto a tutte le destinazioni; ma il Consiglio deve tener conto della preoccupazione che io ho espresso e decidere se chiedere che l'esenzione venga concessa per il trasporto del minerale greggio a tutte le destinazioni (porti di imbarco e stazioni di carico), oppure soltanto per il trasporto agli stabilimenti di trasformazione in Sardegna.

Questo è il punto da esaminare con la massima attenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Mi pare che sulle finalità della proposta di legge non siano sorte discussioni, nè in sede di Commissione — per quanto risulta dalla relazione — nè in questa sede. Pertanto non ritengo opportuna una discussione su tali finalità. La discussione, invece, è sorta intorno alle preoccupazioni esposte dal collega Pinna. Mi pare che i chiarimenti chiesti dall'onorevole Pinna siano stati già forniti dall'onorevole Castaldi, nel suo breve intervento, e dal relatore, onorevole Piero Soggiu. Il fatto che l'emanazione del regolamento di questa legge sia demandata al Ministero delle finanze mi pare che possa da solo eliminare i dubbi dell'onorevole Pinna.

Per quanto riguarda la questione che preoccupa il relatore onorevole Piero Soggiu e sulla quale egli ha richiamato la nostra attenzione, chiedendo che il testo dell'articolo unico venga modificato...

SOGGIU PIERO, *relatore*. Mi sono limitato a riferire sui lavori della Commissione. In qualità di relatore non potevo fare altro che questo.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Volevo solo far presente, onorevole Soggiu, che, poichè nè nella relazione scritta nè nel testo dell'articolo unico trovo riflessa la giusta preoccupazione sulla quale lei ha richiamato

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

l'attenzione del Consiglio, è forse opportuno che lei presenti un emendamento nel senso che le esenzioni devono essere concesse per il carburante occorrente per il trasporto del minerale greggio dal luogo di estrazione a quello di lavorazione in Sardegna...

PINNA. L'articolo dice: «i carburanti ed i lubrificanti destinati in Sardegna».

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Io invito l'onorevole Soggiu a presentare un emendamento, affinché il Consiglio possa risolvere la questione con un voto.

SOGGIU PIERO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO, *relatore*. All'invito del Presidente della Giunta io devo rispondere che non potevo presentare un emendamento nel momento in cui riferivo sui lavori della Commissione indicando al Consiglio le questioni che erano state trattate.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

BERNARD, *Segretario*:

Art. unico

Sono esenti dai diritti doganali, compresa la sovraimposta di confine, e dall'imposta di fabbricazione, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministero per le finanze, i carburanti ed i lubrificanti destinati in Sardegna per lavori di ricerche minerarie e per il trasporto, dal luogo di estrazione a quello di lavorazione ed ai porti di imbarco o stazioni di carico, dei minerali di ferro, combustibili fossili, bariti, caolini, argille refrattarie e smettiche, talco e fluorite, e dei loro prodotti semilavorati e finiti, nonché dei minerali greggi in genere destinati all'arricchimento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Marras - Cardia.

BERNARD, *Segretario*:

«Sopprimere alla fine: "nonchè dei minerali greggi in genere destinati all'arricchimento"».

PRESIDENTE. L'onorevole Marras ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARRAS. Con questo emendamento, onorevole Presidente, si intende accogliere la preoccupazione espressa dall'onorevole Soggiu, preoccupazione che mi pare sia stata accolta in parte anche dall'onorevole Presidente della Giunta. Io sono del parere che l'esenzione fiscale sui carburanti e lubrificanti destinati in Sardegna per lavori di ricerche minerarie debba essere concessa in ogni caso; e debba essere invece riservata ai soli minerali poveri elencati nell'articolo unico l'esenzione fiscale per carburanti e lubrificanti destinati al trasporto dei minerali dal luogo di estrazione ai porti di imbarco.

In definitiva, noi proponiamo che vengano esclusi dal beneficio della esenzione fiscale i carburanti e lubrificanti destinati al trasporto di minerali greggi, perchè riteniamo che questa agevolazione faciliti l'esodo dall'Isola di questi minerali greggi, che verrebbero lavorati e trasformati in altre regioni.

Il nostro emendamento però esclude dalla esenzione fiscale anche i carburanti e i lubrificanti destinati al trasporto di minerali non poveri (piombo e zinco per esempio) dal luogo di estrazione agli stabilimenti di trasformazione esistenti in Sardegna.

Questo è un inconveniente che dobbiamo correggere; e, se l'onorevole Piero Soggiu volesse tenerne conto nell'emendamento che egli sta per presentare...

PINNA. Il suo emendamento, onorevole Marras, si riferisce al testo proposto nella precedente legislatura?

MARRAS. Si riferisce al testo della Commissione.

SOGGIU PIERO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO, *relatore*. Mi pare che l'inconveniente al quale accennava l'onorevole Marras si possa eliminare aggiungendo alla fine dell'articolo unico: «in Sardegna». La frase finale cioè dovrebbe essere la seguente: «nonchè dei minerali greggi in genere destinati all'arricchimento in Sardegna». Credo che questa modifica possa essere accolta senza preoccupazioni.

MARRAS. D'accordo.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento Marras - Cardia trasformano il loro emendamento soppressivo in un emendamento aggiuntivo delle parole: «in Sardegna» alla fine dell'articolo unico.

CASTALDI. D'accordo.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. E' opportuno che anzichè «in Sardegna» si dica: «nel territorio della Regione Sarda».

PRESIDENTE. In sede di coordinamento troveremo la forma più idonea.

(Così resta stabilito).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge nazionale: «Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto minerali».

Faccio presente che il testo dell'articolo uni-

co si intende modificato con l'aggiunta di cui si è testè discusso.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

presenti	54
votanti	53
maggioranza	27
favorevoli	46
contrari	7
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Angioni - Asquer - Azzena - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Campus - Canalis - Caput - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherci - Colia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Cossu - Covacovich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Fiori - Frau - Gardu - Giua Angelo - Lay - Manca - Marras - Masia - Medda - Melis - Milia - Muretti - Murgia - Nioi - Pasolini - Pinna - Pirastu - Prevosto - Sanna - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Zucca. Si è astenuto: Presidente Corrias Efisio).

Per la discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, numero 2 ».

MILIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA. Onorevole Presidente, parlo a titolo personalissimo circa l'ordine del giorno della seduta di domani, e circa la procedura che è stata seguita per inserire all'ordine del giorno la proposta di legge numero 42. Io, per motivi inderogabili, non potrò partecipare alla seduta di domani, ma non vorrei che la mia assenza apparisse determinata dal desiderio di non prendere parte alla votazione sulla proposta di legge numero 42. A tale votazione io desidero prendere parte, ma non potrei assolutamente farlo se essa avvenisse nella seduta di domani.

A me risulta — da informazioni che ho assun-

to poc'anzi — che la proposta di legge numero 42 è stata trasmessa alla prima Commissione in data 24 marzo 1954. L'articolo 36 del regolamento stabilisce che «le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di un mese prorogabile dal Presidente del Consiglio a due, non comprendendo nel termine le vacanze». Nei casi in cui vi sia richiesta di urgenza, detto termine, in base al citato articolo 36 del regolamento, può essere ridotto a giorni 15: questo è il termine minimo per la presentazione delle relazioni previste dal nostro regolamento interno. L'articolo 36 aggiunge: «Quando non vi sia stata dichiarazione d'urgenza, il Presidente del Consiglio può prescrivere alle Commissioni un termine per la presentazione delle relazioni»; è chiaro, però, che il termine che il Presidente può prescrivere, quando non vi sia stata dichiarazione d'urgenza, deve necessariamente essere superiore ai 15 giorni, perchè al termine minimo di 15 giorni si può arrivare solo ed esclusivamente nei casi in cui la proposta o il disegno di legge abbiano carattere di urgenza.

Orbene, onorevoli colleghi, ai sensi del regolamento interno la relazione scritta della prima Commissione alla proposta di legge numero 42 deve essere presentata entro il termine di un mese a partire dalla data del 24 marzo. Poichè la prima Commissione non ha ancora presentato la relazione; poichè non possiamo affrontare la discussione della proposta di legge numero 42 senza avere avuto la relazione scritta, e poichè non è scaduto il termine per la presentazione della medesima, io chiedo che la discussione della proposta di legge numero 42 sia rinviata.

SOTGIU GIROLAMO. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO. Dirò subito che siamo contrari alla proposta testè avanzata dall'onorevole Milia; la quale, tra l'altro, si dovrebbe riferire anche a un'altra proposta di legge che è all'ordine del giorno e che riguarda l'indennità consiliare al personale del Consiglio regionale.

Le due proposte di legge sono state inviate alla prima Commissione per ragioni di riguardo, ma la materia in esse disciplinata non rientra nelle competenze della prima Commissione. E perciò inesatto il riferimento fatto dal collega Milia all'articolo 36 del regolamento, perchè la Commissione alle finanze — che era stata investita dell'esame delle due proposte di legge, essendo la materia di sua competenza — ha espresso su entrambe il suo parere nei termini prescritti dal regolamento.

D'altra parte, anche a voler ammettere — e ripeto che non è questa la mia opinione — che il contenuto delle due proposte di legge sia di competenza della prima Commissione, è da ricordare che sulla proposta di legge numero 42 la prima Commissione aveva già espresso un parere, del quale ha tenuto conto la seconda Commissione, che ha esaminato la proposta di legge in un momento successivo.

Per tutti questi motivi, riteniamo che la proposta dell'onorevole Milia debba essere respinta. E' da notare, inoltre, che, se la prima Commissione avesse ritenuto di dover riesaminare la proposta di legge numero 42, avrebbe avuto tutto il tempo di farlo, perchè la proposta di legge figura all'ordine del giorno ormai da diverse sedute. Riteniamo che la proposta dell'onorevole Milia debba essere respinta, e che i nostri lavori debbano proseguire secondo l'ordine del giorno annunciato dal Presidente del Consiglio.

ZUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA. Onorevole Presidente, io penso che la questione sollevata dal collega Milia non abbia nessuna consistenza, soprattutto quando la si esamini dal punto di vista regolamentare. La proposta di legge numero 42 è all'ordine del giorno di questa tornata da parecchio tempo, ed è stata distribuita in tempo utile, insieme con la relazione, a tutti i consiglieri. La prima Commissione — signor Presidente, io non voglio sollevare una questione di principio, perchè mi riservo di farlo in un altro momento — è davvero

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

una Commissione strana; essa, infatti, non si limita ad esaminare le materie di sua competenza, ma tende ad assumere un ruolo di supervisione sull'operato delle altre Commissioni, per cui mi pare opportuno che lei, signor Presidente, facendosi interprete di questa preoccupazione — che esprimo a titolo personale — intervenga per far cessare questa situazione di tutela delle Commissioni da parte della prima Commissione. E' evidente, infatti, che ciascuna delle Commissioni è competente a dare il parere sulla costituzionalità o meno dei disegni e proposte di legge da essa esaminati. In ogni modo, sulla costituzionalità della proposta di legge numero 42, la prima Commissione aveva già espresso un parere, su richiesta della Commissione alle finanze. Il parere della prima Commissione è stato favorevole; essa ritiene, cioè, che la proposta di legge sia perfettamente costituzionale.

Pertanto, io prego l'onorevole Presidente del Consiglio di non porre neppure in votazione la proposta del collega Milia, perchè il richiamo da lui fatto al regolamento non ha la minima consistenza, e non può, perciò, essere preso in considerazione da parte del Consiglio.

CAPUT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUT. Non voglio porre la questione in termini procedurali, come ha fatto il collega Milia. (Almeno su di un punto però il collega Milia ha ragione: nell'osservare che, se la proposta di legge è stata trasmessa, a ragione o a torto, dal Presidente del Consiglio alla prima Commissione, è necessario che quest'ultima la prenda in considerazione e presenti una relazione). Io pongo la questione in termini di opportunità, prescindendo dall'aspetto procedurale e regolamentare. Posto che per ragioni ovvie, sulle quali è inutile discutere, questa tornata del Consiglio deve arrestarsi alle feste pasquali, a me pare che i nostri lavori si possano aggiornare senz'altro alla tornata di dopo Pasqua; anche perchè non ritengo che la discus-

sione della proposta di legge numero 42 possa essere condotta a termine nella seduta antimeridiana di domani, e non potremmo tenere seduta nel pomeriggio per ragioni che non mi attardo ad indicare. In definitiva, io propongo che il Consiglio interrompa i suoi lavori oggi per continuarli dopo le feste pasquali.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Io sono costretto a parlare per difendere i limiti della competenza della prima Commissione, che del resto sono chiarissimi. L'articolo 30 del regolamento interno stabilisce che la prima Commissione ha competenza sui seguenti oggetti: «Autonomia, ordinamento regionale e affari interni», la seconda Commissione, invece, su: «finanze e tesoro, bilancio regionale, bilancio del Consiglio regionale, demanio regionale, credito e risparmio». Da ciò risulta che il compito della prima Commissione in materia di ordinamento regionale trova un limite esclusivamente in relazione allo aspetto finanziario. La proposta di legge numero 42, in quanto riguarda l'ordinamento regionale, è quindi di competenza della prima Commissione.

Innanzitutto io non ritengo legittimo trasfondere le norme del disegno di legge numero 28 nella proposta di legge numero 42. Ritengo, perciò, che la discussione della seconda debba essere abbinata alla discussione del primo.

Al collega Zucca io devo una precisazione: il progetto di legge che è stato esaminato dalla prima Commissione non è la proposta di legge numero 42, ma il disegno di legge numero 28, che riguarda esclusivamente il Presidente della Giunta e gli Assessori. La proposta di legge numero 42 riguarda invece anche i consiglieri regionali. La questione è di competenza della prima Commissione perchè in essa si fissa una forma di indennità consiliare che ancora non è stata messa in relazione con l'ordinamento regionale, nè da questo prevista. La proposta di legge numero 42, è stata trasmessa al-

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

la prima Commissione nel pomeriggio del 24 marzo: la prima Commissione è quindi ancora nei termini previsti dal regolamento. Essa è convocata per stasera proprio per l'esame di questa proposta di legge, ma non ritengo che sia possibile distribuire nella mattina di domani la relazione scritta. Io mi associo perciò alla proposta di rinviare la discussione di questa proposta di legge — che non presenta carattere di urgenza — alle sedute che si terranno dopo le feste pasquali. Comunque, ove il Consiglio decida diversamente, sia chiaro che la prima Commissione non avrà il tempo di presentare la relazione scritta per la seduta di domani.

SOGGIU PIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO. Onorevoli colleghi, io non sono molto convinto della fondatezza della questione che ha sollevato il collega Milia; per lo meno sono perplesso e quindi non discuto su di essa. Vorrei, invece, far presente al Consiglio che la situazione è questa: in seguito al rinvio da parte del Governo della legge approvata dal Consiglio il 16 dicembre 1952, furono presentati diversi progetti di legge; uno dei quali riguarda gli Assessori, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio; un altro riguarda anche i componenti del Consiglio. Per quanto riguarda i progetti che si riferiscono agli Assessori, al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio — mi pare appunto di ricordare che non si tratti di un solo progetto — le Commissioni hanno già dato un parere; d'altronde si tratta di progetti che non si riferiscono direttamente alla legge approvata dal Consiglio il 16 dicembre 1952, e alla quale ho accennato. La proposta di legge numero 42, che è stata di recente trasmessa alla prima Commissione, riguarda proprio i componenti del Consiglio, o meglio, anche i componenti del Consiglio.

Io devo fare un'osservazione di carattere generale: in questa materia il Consiglio ha pre-

so, sin dal primo momento, delle decisioni un po' affrettate e, non direi clandestine, ma certo dettate anche dalla preoccupazione dei riflessi che esse potevano avere nell'opinione pubblica. A mio parere, è innanzitutto necessario superare questi aspetti della questione, perchè si tratta di una materia nella quale possiamo esprimere pareri diversi, però con assoluta chiarezza; perchè si tratta di un argomento che soltanto da chi si definisca democratico a parole senza esserlo nella sostanza, può essere qualificato argomento pericoloso.

Tutti, infatti, dovrebbero tener presente che la questione dei compensi e delle retribuzioni ai rappresentanti del corpo elettorale non è una questione di poco momento, ma di estrema importanza. Su questa questione esistono, infatti, due orientamenti fondamentali, che interpretano e corrispondono al pensiero e alla posizione delle classi tradizionali. Taluni sostengono che i compensi ai rappresentanti del popolo debbano essere ridotti a niente e che la funzione parlamentare debba avere carattere puramente onorifico; a questa tesi si oppone quella di coloro che, continuando una battaglia ormai secolare di conquiste democratiche, sostengono, giustamente, che il mandato parlamentare di qualsiasi grado debba essere retribuito, perchè questo è il solo modo di strappare al dominio dei privilegiati la vita politica.

Non è, come vedete, una questione da nulla; è una questione che deve essere affrontata con la decisione e col coraggio necessari, perchè involge le più gravi questioni di principio.

Non dobbiamo quindi preoccuparci di approvare oggi, anzichè dopo la breve vacanza pasquale, una qualunque legge che riguardi questa materia. Si può essere delle più disparate opinioni circa le forme della retribuzione; tutte le discussioni sono legittime in questa materia, però dobbiamo affrontarle con piena libertà di spirito e con piena coscienza, perchè ad esse si dia la soluzione più idonea. L'esistenza stessa di diversi progetti di legge su questa materia è, in un certo senso, la conseguenza di una situazione politica in cui tutti abbiamo subito in

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

qualche modo l'influenza di una opinione pubblica un po' manovrata.

Uno di questi progetti — e precisamente la proposta di legge numero 42 — riguarda anche la retribuzione ai consiglieri regionali. La situazione di diritto, per quanto riguarda le retribuzioni ai componenti del Consiglio, è questa: l'Assemblea approvò il 16 dicembre 1952 una legge, che fu rinviata dal Governo, e che non è stata riproposta all'esame del Consiglio. Il Consiglio è libero di abbandonare questa legge; ma nessuno può sottrarla al riesame del Consiglio.

Dobbiamo decidere adesso se possiamo procedere alla discussione dei progetti che riguardano la materia disciplinata da questa legge rinviata prima di avere riesaminato quest'ultima. La questione ha già formato oggetto di esame da parte della prima Commissione, che ne ha la competenza in senso stretto, poichè si tratta di questione che attiene all'ordinamento e al funzionamento degli organi regionali. La prima Commissione ha espresso il parere che non si può prescindere dal riesame della legge regionale rinviata dal Governo per procedere alla discussione dei nuovi progetti di legge che riguardano la stessa materia della legge rinviata. E' necessario, quindi, completare l'iter della legge 16 dicembre 1952 rinviata dal Governo, riapprovandola nel testo originario, modificandola o abbandonandola; è comunque necessario chiudere la discussione di questa legge con un voto specifico.

Io devo insistere su questo punto, perchè sino a questo momento i criteri seguiti dal Consiglio nel disciplinare questa materia sono quelli della legge rinviata, e non si possono adottare nuovi criteri in ordine alla determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri senza tener conto dei criteri già adottati dal Consiglio. Insisto cioè sulla necessità che la legge rinviata venga riesaminata, la si voglia riapprovare o abbandonare definitivamente, perchè è appunto il Consiglio che deve decidere se mantenere o abbandonare i criteri approvati il 16 dicembre 1952. Io però non vedo all'ordine del giorno il riesame della legge rinviata.

Non si tratta quindi di risolvere una questione di regolamento o di opportunità, ma di affrontare organicamente la questione delle retribuzioni — senza prescindere dalle decisioni che il Consiglio aveva già preso in passato — inserendo all'ordine del giorno non un solo progetto, ma tutti i progetti di legge che riguardano la materia.

Per questi motivi, io ritengo che la discussione debba essere rinviata, in modo che la prima Commissione possa dare un parere del quale il Consiglio dovrà tener conto...

LAY. La legge del 16 dicembre 1952 è già decaduta.

SOGGIU PIERO. Questo è il suo parere, onorevole Lay, ma la prima Commissione ha già espresso il parere che il voto dato dal Consiglio il 16 dicembre 1952 non sia decaduto, e debba essere riesaminato dal nuovo Consiglio.

CERIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERIONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non so quale fondamento abbia la questione procedurale sollevata dal collega Milia; so però che è fuori discussione la necessità che la prima Commissione esprima il suo parere sulla proposta di legge numero 42, e su tutta la materia delle retribuzioni, come egregiamente è stato dimostrato dal collega Piero Soggiu. Ove si tenga presente che per ben due volte nelle riunioni dei Capigruppo si è ribadito il proposito di portare la materia alla discussione del Consiglio in questa tornata, e ove si tenga presente — come è stato giustamente rilevato — che la prima Commissione aveva già espresso il proprio parere sulla legge rinviata e sul disegno di legge numero 28, potrebbe apparire dettato da uno scrupolo forse eccessivo da parte del Presidente l'inoltro della proposta di legge numero 42 alla prima Commissione.

A mio parere si tratta, invece, di uno scrupolo lodevole, perchè — si tenga presente l'importanza della materia, e le discussioni che es-

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

sa ha suscitato — è opportuno che non si dia nemmeno l'impressione di voler diminuire le possibilità di approfondimento e di sviluppo dell'esame della materia stessa.

Per queste ragioni, io credo che si debba dare alla prima Commissione la possibilità di esaminare la proposta di legge numero 42 e di presentare al Consiglio una relazione scritta ed esauriente. Non ritengo, però, che questo rinvio debba essere più lungo di quello strettamente necessario. La prima Commissione può prendere in esame immediatamente la materia e presentare la relazione scritta nel tempo più breve che essa ritiene possibile, affinché la questione venga in discussione al Consiglio nella presente tornata.

Non si fa questione di cinque giorni in più o in meno; si vuol semplicemente affermare che, se è giusto che la materia venga esaminata col maggiore approfondimento possibile, è anche giusto che su di essa il Consiglio prenda una decisione definitiva.

Sono, in definitiva, favorevole al rinvio, ma tengo a precisare che esso deve essere contenuto in un breve periodo di tempo.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione possa sostanzialmente essere ridotta alla proposta dell'onorevole Milia; e non ritengo necessario, in questo momento, aprire una discussione sulle considerazioni dell'onorevole Piero Soggiu; considerazioni che potranno essere discusse in sede di esame della proposta di legge.

La Giunta aveva a suo tempo presentato il disegno di legge numero 28, che venne trasmesso alla prima Commissione, e da questa alla seconda; la quale ritenne di doverlo completare presentando la proposta di legge numero 42, riguardante oltre che le retribuzioni spettanti al Presidente della Giunta ed agli Assessori, anche quelle spettanti ai componenti del Consiglio. E' a questo punto che io, basandomi sulla prassi che finora è stata seguita, ritenni che fosse conveniente trasmettere la proposta di legge numero 42, presentata dalla seconda Commissione, alla prima Commissione. (In altra sede, e soprattutto in sede di revisione delle norme regolamentari, potremo discutere se la pri-

ma Commissione debba avere o meno le competenze che oggi le vengono riconosciute).

Nel trasmettere la proposta di legge alla prima Commissione, in data 24 marzo, io indicai il termine di otto giorni per la presentazione della relazione. A questo punto si inseriscono le considerazioni svolte dall'onorevole Milia sull'articolo 36 del regolamento; considerazioni che io non condivido.

L'articolo 36 del regolamento prevede che «le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di un mese prorogabile dal Presidente del Consiglio a due, non comprendendo nel termine le vacanze». Prevede inoltre che, a richiesta della Giunta regionale o del proponente, il Consiglio possa deliberare un termine di urgenza: nel qual caso il termine s'intende ridotto a 15 giorni; nello stesso comma, l'articolo 36 però prevede anche la fissazione di un termine speciale. Ora, nel comma successivo è detto: «Quando non vi sia stata dichiarazione d'urgenza, il Presidente del Consiglio può prescrivere alle Commissioni un termine per la presentazione delle relazioni».

L'interpretazione che io do a queste norme è la seguente: il Presidente del Consiglio non ha facoltà di richiedere l'urgenza — è ovvio —, perchè l'urgenza viene richiesta da chi presenta il progetto di legge; ma ha la facoltà di prescrivere un termine speciale. Non è detto che il termine speciale debba essere maggiore o minore di quello di urgenza (15 giorni), perchè la indicazione del termine speciale avviene da parte del Presidente del Consiglio in circostanze particolari. Di questa interpretazione io mi son valso allorchè ho pregato la prima Commissione di riferire entro il termine massimo di otto giorni.

D'altra parte, devo osservare che ci siamo attenuti di rado alle norme dell'articolo 37; il quale prescrive che le relazioni delle Commissioni devono essere distribuite almeno 48 ore prima che si apra la discussione. Infatti, anche la relazione alla legge sui brefotrofi approvata oggi, era stata presentata non 48 ore, ma meno di 48 ore prima. In questi casi si applica la

II LEGISLATURA

LXV SEDUTA

8 APRILE 1954

seconda parte dell'articolo 37: «tranne che deliberi diversamente il Consiglio», considerando una tacita deliberazione del Consiglio il fatto che nessuno si opponga alla discussione dei progetti di legge prima che siano trascorse le 48 ore dal momento in cui è avvenuta la presentazione delle corrispondenti relazioni.

Ritengo, quindi, di non avere mai superato i limiti del mio diritto e del mio dovere di applicare il regolamento interpretandone nel senso che ritenevo più giusto le norme più chiare e, soprattutto, quelle che si presentano piuttosto oscure.

Per quanto riguarda il caso in discussione, ritengo di avere interpretato nel giusto senso le norme regolamentari; per cui, non avendo la prima Commissione presentato la relazione nel termine di tempo, da me indicato in otto giorni, si può procedere alla discussione della proposta di legge numero 42. Questo devo dire per quanto riguarda l'aspetto procedurale regolamentare.

Per quanto riguarda, invece, l'opportunità di mettere a disposizione dei singoli consiglieri tutti gli elementi necessari per procedere alla discussione della materia delle retribuzioni con la stessa serenità e con la stessa tranquillità di coscienza che hanno sempre caratterizzato le discussioni di qualunque altro progetto da parte del Consiglio, io mi sento in dovere di chiedere un pronunziamento del Consiglio, il quale deve decidere se la proposta di legge numero 42, che dovrebbe essere discussa domani, deve invece essere rinviata ad una delle sedute che si terranno dopo la vacanza pasquale, per le diverse ragioni che sono state esposte dagli onorevoli consiglieri che questa richiesta hanno presentato.

DERIU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DERIU. Faccio una dichiarazione di voto a titolo esclusivamente personale. Il Presidente del mio Gruppo mi aveva affidato l'incarico di partecipare alle riunioni che si tennero nello

studio del Presidente del Consiglio fra i Capigruppo per concordare l'ordine del giorno della presente tornata. L'inserimento di tutti gli argomenti all'ordine del giorno fu deciso in tali riunioni: per ragioni di serietà e di coerenza io voterò contro la proposta di rinvio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta di domani.

MELIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS. Voterò a favore della proposta di rinvio perchè non mi pare vi sia contraddizione fra questo voto favorevole e la decisione assunta concordemente dai Capigruppo nelle riunioni alle quali accennava il collega Deriu.

In sostanza, col voto favorevole della maggioranza del Consiglio al rinvio della discussione della proposta di legge numero 42, noi non modifichiamo l'ordine del giorno di questa tornata — onorevole Deriu — che proseguirà dopo la vacanza pasquale sino all'esaurimento. Nelle riunioni dei Capigruppo, infatti, non abbiamo deciso che la discussione della proposta di legge numero 42 dovesse aver luogo il 9 aprile; abbiamo deciso che dovesse aver luogo in una seduta di questa tornata, che potrebbe essere quella di domani o quella del 25 aprile. Per i motivi indicati dagli oratori che mi hanno preceduto, io ed il mio Gruppo voteremo a favore della proposta di rinvio.

PRESIDENTE. La richiesta di rinvio della discussione sulla proposta di legge numero 42, implica anche il rinvio della discussione della proposta di legge concernente le indennità al personale del Consiglio. Da ciò deriva che se la proposta di rinvio viene accolta, i lavori del Consiglio non proseguiranno nella giornata di domani, ma saranno rinviati senz'altro alla data di mercoledì 21 corrente mese.

Metto in votazione la proposta di rinvio. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Su talune iniziative della Giunta.

SANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io intervengo brevemente sull'ordine del giorno, per richiamare l'attenzione del Consiglio su alcuni fatti nuovi dei quali è bene che il Consiglio stesso sia informato. Sono state prese dalla Giunta, e per essa dal suo Presidente, onorevole Corrias, alcune iniziative che sono state rese note al pubblico attraverso alcuni laconici comunicati di stampa. Intendo precisamente riferirmi: agli argomenti che furono oggetto di discussione in quest'aula il 20 marzo; alle riunioni successive che hanno avuto luogo a Roma; ed al programma di iniziative concordato in tali riunioni. Poichè il Consiglio regionale e l'opinione pubblica non sono sufficientemente informati su queste iniziative, io chiedo che l'onorevole Presidente della Giunta, immediatamente dopo la ripresa dei lavori del Consiglio regionale, ci informi sullo stato di queste iniziative e sulla loro importanza, che a noi sembra tale da richiedere che le iniziative medesime siano rese di pubblica conoscenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Non ho nessuna difficoltà ad aderire alla richiesta dell'onorevole Sanna, e mi rimetto al Presidente del Consiglio perchè stabilisca la data in cui io possa dare le notizie e i chiarimenti opportuni intorno a queste iniziative.

PRESIDENTE. Soddisfatto, onorevole Sanna?

SANNA. Sono soddisfatto. Ringrazio ed attendo che venga fissata la data.

Sull'ordine del giorno.

CRESPELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI. Poichè la prima Commissione deve esaminare nella riunione del pomeriggio di oggi il disegno di legge relativo ai compensi spettanti al personale comandato presso la Regione, io chiedo che questo disegno di legge venga inserito nell'ordine del giorno delle sedute che si terranno dopo il 21 corrente. Penso che se ne sia tenuto conto nelle riunioni dei Capigruppo; comunque ritengo che i progetti di legge riguardanti il personale debbano essere discussi senza ulteriori indugi.

PRESIDENTE. Onorevole Crespellani, nelle riunioni dei Capigruppo si era già deciso che non appena la Commissione avesse presentato la relazione al disegno di legge al quale lei si riferiva, questo sarebbe stato inserito all'ordine del giorno.

I lavori del Consiglio proseguiranno mercoledì 21 corrente alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 13 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1955